

REVISORE UNICO DEI CONTI

Parere n. 39 del 16/12/2024

Oggetto: proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 03/12/2024 “Ricognizione Periodica Delle Partecipazioni Pubbliche Al 31-12-2023”

Premesso

- che entro il 31-12-2024, le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art.2, c. 1, lett.a) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) devono approvare il provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31-12-2023 e la relazione di attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31-12-2023 (art. 20, commi 1 e 2 e comma 4 , del TUSP);

- che dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016, “Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche”, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. I piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcune delle categorie di cui all'art. 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazione di società che, nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazione in società diverse da quelle costituire per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del D.Lgs. 175/2016.

Visto che le società di cui il Comune possiede le seguenti partecipazioni che svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle attività istituzionali dell’Ente:

SOCIETÀ		QUOTA DETENUTA IN %	VALORE DELLA PARTECIPAZIONE COMPLESSIVO
1	ATI IDRICO AGRIGENTO N. 9 in liquidazione è stato istituito per	0,63 %	

REVISORE UNICO DEI CONTI

	adempimenti di legge		
2	SO.GE.IR. S.p.a. – A.T.O. RIFIUTI AG 1 in liquidazione	2,169 %	
3	SSR ATO 11 Agrigento Ovest (Società per la regolamentazione del servizio gestione rifiuti)	2,329 %	
4	GAL Valle del Belice (Autorizzata con deliberazione di C.C. n. 6 del 17.05.2016) - 10 azioni con valore di € 200,00 per azione	4,08 %	€ 2.000,00
5	SAMO AMBIENTE SRL nuova società per la gestione rifiuti	31,64%	€ 3.164,00
6	AICA Azienda speciale consortile – Azienda Idrica Comuni Agrigentini	0,74%	

atteso non sono state rilevate presupposti o necessità per l'adozione di un piano di razionalizzazione mirato all'eliminazione o soppressione delle partecipazioni possedute dal Comune di Montevago, di stabilire il mantenimento delle stesse nelle società che svolgono attività di produzione dei servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle attività istituzionali dell'Ente;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio ing. Sanzone Rosa Letizia Maria;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del responsabile del servizio dott. Giuseppe Cambria;

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 03/12/2024 "Ricognizione Periodica Delle Partecipazioni Pubbliche Al 31-12-2023".

Montevago,

Il Revisore

Dott. Giuseppe Romeo